

- 2) Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, TUE e 267 TFUE, letti anche alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli articoli 111, ottavo comma, della Costituzione, 360, primo comma, n. 1, e 362, primo comma, del codice di procedura civile e 110 del codice processo amministrativo, quale si evince dalla prassi giurisprudenziale nazionale, secondo la quale il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per «motivi inerenti alla giurisdizione», sotto il profilo del cosiddetto «difetto di potere giurisdizionale», non sia proponibile come mezzo di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato che, decidendo controversie su questioni concernenti l'applicazione del diritto dell'Unione, omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in assenza delle condizioni, di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate (a partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che esonerano il giudice nazionale dal suddetto obbligo, in contrasto con il principio secondo cui sono incompatibili con il diritto dell'Unione le normative o prassi processuali nazionali, seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, anche temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il rinvio pregiudiziale, con l'effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di giustizia nella corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere irrimediabile (e favorire il consolidamento del)l'eventuale contrasto interpretativo tra il diritto applicato dal giudice nazionale e il diritto dell'Unione e di pregiudicare la uniforme applicazione e la effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell'Unione.
- 3) Se i principi dichiarati dalla Corte di giustizia con le sentenze 5 settembre 2019, Lombardi, C-333/18; 5 aprile 2016, Puligienica, C-689/13; 4 luglio 2013, Fastweb, C-100/12, in relazione agli articoli 1, paragrafi 1 e 3, e 2, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2007/66/CE ⁽²⁾, siano applicabili nella fattispecie che è oggetto del procedimento principale, in cui, contestate dall'impresa concorrente l'esclusione da una procedura di gara di appalto e l'aggiudicazione ad altra impresa, il Consiglio di Stato esamini nel merito il solo motivo di ricorso con cui l'impresa esclusa contesti il punteggio inferiore alla «soglia di sbarramento» attribuito alla propria offerta tecnica e, esaminando prioritariamente i ricorsi incidentali dell'amministrazione aggiudicatrice e dell'impresa aggiudicataria, li accolga dichiarando inammissibili (e ometta di esaminare nel merito) gli altri motivi del ricorso principale che contestino l'esito della gara per altre ragioni (per indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte nel disciplinare di gara, mancata motivazione dei voti assegnati, illegittima nomina e composizione della commissione di gara), in applicazione di una prassi giurisprudenziale nazionale secondo la quale l'impresa che sia stata esclusa da una gara di appalto non sarebbe legittimata a proporre censure miranti a contestare l'aggiudicazione all'impresa concorrente, anche mediante la caducazione della procedura di gara, dovendosi valutare se sia compatibile con il diritto dell'Unione l'effetto di precludere all'impresa il diritto di sottoporre all'esame del giudice ogni ragione di contestazione dell'esito della gara, in una situazione in cui la sua esclusione non sia stata definitivamente accertata e in cui ciascun concorrente può far valere un analogo interesse legittimo all'esclusione dell'offerta degli altri, che può portare alla constatazione dell'impossibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di procedere alla scelta di un'offerta regolare e all'avvio di una nuova procedura di aggiudicazione, alla quale ciascuno degli offerenti potrebbe partecipare.

⁽¹⁾ Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33).

⁽²⁾ Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU 2007, L 335, pag. 31).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato, Grecia) il 1° ottobre 2020 — DIMCO Dimovasili M.I.K.E. / Ypourgos Perivallontos kai Energeias

(Causa C-499/20)

(2020/C 433/46)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: DIMCO Dimovasili M.I.K.E.

Resistente: Ypourgos Perivallontos kai Energeias

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 4, paragrafo 1.1, 7, paragrafo 4, e 8, in combinato disposto con l'Allegato I della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181), debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni regolamentari nazionali come i paragrafi 1.2.4, P9.5.6.9 e P9.5.8.2 del regolamento tecnico greco degli impianti interni a gas naturale con pressione di esercizio fino a 500mbar, di cui trattasi nel procedimento principale, i quali fissano, per motivi di sicurezza delle persone in caso principalmente di eventi sismici, condizioni e limitazioni (obbligo di aerazione, divieto di attraversamento interrato) per quanto riguarda le modalità di installazione delle attrezzature a pressione (tubazioni del gas), allorché dette condizioni e limitazioni vengono applicate indistintamente anche a tubazioni che, come quelle di cui trattasi nella fattispecie, recano la marcatura «CE» e vengono certificate dal fabbricante come installabili e utilizzabili in sicurezza senza che siano rispettate le condizioni e limitazioni suddette. O

se, al contrario, le succitate disposizioni della direttiva 97/23/CE, in combinato disposto con l'articolo 2 della stessa, debbano essere interpretate nel senso che esse non ostano a condizioni e limitazioni attinenti alle modalità di installazione di attrezzature a pressione (tubazioni del gas) come quelle in oggetto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 9 ottobre 2020 — RM / Landespolizeidirektion Steiermark

(Causa C-508/20)

(2020/C 433/47)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parti

Ricorrente: RM

Autorità resistente: Landespolizeidirektion Steiermark

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in un procedimento penale che viene svolto per la salvaguardia di un regime di monopolio, il giudice nazionale debba esaminare la norma sulla sanzione penale da applicarsi alla luce della libera prestazione dei servizi, allorché in precedenza ha già esaminato il regime di monopolio sulla base dei requisiti indicati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e da tale esame è emerso che il regime di monopolio è giustificato.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:
 2. a) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di una pena pecuniaria per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto dell'importo complessivo delle pene pecuniarie irrogate.
 2. b) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda tassativamente l'irrogazione di una pena pecuniaria minima di EUR 6 000 per ciascun apparecchio automatico.
 2. c) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda che venga irrogata una pena detentiva sostitutiva per ciascun apparecchio automatico, senza prevedere un limite massimo assoluto del totale delle pene detentive sostitutive irrogate.
 2. d) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale che, in caso di sanzione penale per la messa a disposizione a titolo professionale di giochi d'azzardo vietati ai sensi del Glücksspielgesetz, preveda l'imposizione di un contributo alle spese del procedimento penale nella misura del 10 % delle pene pecuniarie irrogate.